

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.45 del 29 maggio 2008

Riunione del 15 maggio 2008

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Costanza Acciai

CAF/35/08 – Appello del tesserato Guido Molinaroli e del sodalizio Copra Volley Piacenza avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U. n.30 del 18 aprile 2008 – (sospensione da ogni attività federale per giorni novanta al Presidente e multa di €3.000,00 alla società)

LA CAF

All'udienza del 15 Maggio 2008, veniva ascoltato il Difensore degli appellanti, il quale illustrava l'atto di impugnazione avverso la decisione in epigrafe, con la quale era stata comminata la sanzione della sospensione del Molinaroli da ogni attività federale per gg. 90 e la multa di € 3.000,00 al sodalizio, per avere il tesserato assunto comportamenti e rilasciato dichiarazioni lesive dell'onorabilità personale di altro soggetto FIPAV. Il tutto nel corso di una intervista televisiva, poi recensita sull'edizione nazionale della "Gazzetta dello Sport".

L'atto di appello si articola in due motivi.

Con il primo si invoca il diritto costituzionalmente sancito di manifestare con la parola il proprio pensiero. Tale diritto, se non sconfina nella denigrazione della parte a cui le parole sono rivolte, rimarrebbe lecito in quanto diritto di critica. Nel caso in esame le frasi pronunziate non avrebbero integrato alcuna fattispecie rilevante ai fini sanzionatori e tantomeno un'ipotesi di diffamazione od ingiuria. Con il secondo motivo si eccepisce sia il mancato accertamento delle responsabilità sia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

L'impugnazione sotto entrambi i motivi di doglianza, non può essere accolta.

La ricostruzione del fatto - per vero non contestato ed anzi pacificamente ammesso da parte dell'odierno appellante - consente infatti di escludere che la condotta del Molinaroli sia giunta al vaglio degli Organi di giustizia federale per la sola intrinseca gravità delle espressioni adottate, idonea o meno che fosse ad integrare gli estremi del reato di diffamazione, proprio del diritto penale ma estraneo all'ordinamento sportivo.

La contestazione disciplinare, al contrario, deriva dalla gratuità delle affermazioni rese e dal contesto in cui sono state proferite, tenuto anche conto del ruolo e della qualità delle persone coinvolte.

Vero è che con altra e precedente sentenza (cfr. CAF C.U. n. 3 del 3.11.2006) questa Commissione ha affermato il principio in base al quale l'esercizio del diritto di critica politica va tutelato, consentendo l'uso di toni aspri, polemici e suggestivi, ma alla precisa condizione che essi rimangano nei limiti della dialettica tra contrapposte posizioni.

Viceversa, la pubblica denigrazione della figura di altro tesserato mediante ridicolizzazione del suo cognome e, dunque, in termini discriminatori e aggressivi, non essendovi alcun collegamento possibile con la maggiore o minore efficacia del suo concreto operare, travalica i limiti del diritto di critica o di satira che - espressione della libertà di manifestazione del pensiero - è pur sempre soggetto al rispetto della continenza verbale e della funzionalità delle espressioni adottate rispetto allo scopo di denuncia sociale che l'autore intende perseguire.

In breve, le frasi qui oggetto di censura non possono ricondursi al normale esercizio del diritto satira o di critica, costituendo affermazioni totalmente prive di relazione con fatti concreti o con adempimenti che il soggetto nominato (ed assente) avrebbe dovuto curare.

Del resto, come ampiamente e legittimamente osservato dal primo giudice, diverso rilievo possono avere frasi o comportamenti nel caso in cui vengano posti in essere da un *quisque de populo* (ad esempio dal pubblico nel corso di una gara) ovvero dal dirigente di una squadra di A1 che, come il Molinaroli, ricopre un ruolo di primo livello in ambito federale.

La portata dell'episodio, da ultimo, è stata ulteriormente amplificata dall'essere state proferite le frasi nel corso di una intervista televisiva che, a prescindere dal bacino di utenza dell'emittente, poteva trovare (ed ha effettivamente trovato)

amplissima risonanza, finendo persino sulle pagine della stampa sportiva nazionale, senza che il Molinaroli - come confermato dal suo Difensore in sede di udienza - abbia inteso assumere iniziativa alcuna tesa a precisare la portata ed il senso delle proprie affermazioni ovvero a salvaguardare, sia pure tardivamente, il buon nome del tesserato coinvolto.

Di tale comportamento omissivo va tenuto conto ai fini della richiesta riduzione della sanzione, che va pertanto denegata.

PQM

Respinge l'appello e dispone incamerarsi la tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 29.05.2008